SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. **168**.

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora è nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012;

Sulla proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Decreta:

Capo I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto, sono denominati:

a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

b) «Garante»: l' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;

c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;

d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unità di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, della legge;

e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;

f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;

g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto.

Art. 2.

Il Garante

1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3 della legge:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;

b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario;

c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.

Art. 3.

Sede dell'Ufficio

1. L'ufficio ha sede in Roma.

2. Il Garante, con propria deliberazione, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.

Art. 4.

Composizione dell'Ufficio

1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, è composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati.

2. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.

3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazio-

ne, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle competenze attribuite al Garante.

4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza, il Garante può avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Art. 5.

Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi:

a) efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;

b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze;

c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.

2. L'unità di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, assume le funzioni di coordinatore dell'ufficio.

3. Il coordinatore dell'ufficio:

a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando ed indirizzando l'attività del personale preposto;

b) redige lo schema di bilancio e la relativa nota illustrativa, nonché il conto finanziario;

c) esercita i compiti delegati dal Garante ed in particolare i poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e servizi e quelli di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attività dell'ufficio.

4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio.

Art. 6.

Trattamento giuridico ed economico del Garante e del personale dell'Ufficio

1. Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.

2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Art. 7.

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera *a)* della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimità dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza può costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza.

Art. 8.

Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante.

2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

3. Particolare attenzione è accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la metà dei partecipanti.

Art. 9.

Commissioni consultive

1. Il Garante può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.

2. Le commissioni sono nominate dal Garante e composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, nonché da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

3. Ai lavori delle commissioni possono partecipare rappresentanze di bambini e adolescenti, individuate dal Garante ovvero indicate dai soggetti di cui al comma 2.

4. Le commissioni possono formulare proposte sui temi da inserire nell'ordine del giorno e fornire contributi in merito alle attività di competenza del Garante.

5. Il Garante, sulla base degli obiettivi concreti da raggiungere caso per caso, individua le istituzioni, le associazioni ovvero le categorie professionali da convocare alle riunioni delle commissioni.

Art. 10.

Modalità di segnalazione

1. Presso l'ufficio è istituita una casella di posta elettronica, ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque può inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Garante può stabilire modalità di collaborazione stabili per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti.

3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione.

Capo II

GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 11.

Autonomia finanziaria

1. L'attività del Garante si ispira ai principi della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il Garante, in attuazione dell'articolo 1 della legge, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 in quanto compatibili.

3. L'ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'articolo 5 della legge. La gestione delle predette risorse può essere delegata al coordinatore dell'Ufficio.

Art. 12.

Formazione del bilancio di previsione

1. Entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente, il coordinatore dell'Ufficio redige lo schema di bilancio, sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e lo sottopone al Garante, corredato della nota illustrativa, il quale lo approva entro il 30 novembre.

2. Nella nota illustrativa sono esposti i criteri seguiti nella predisposizione dello schema di bilancio ed ogni altra informazione utile alla gestione.

3. Il Garante può autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per il bilancio dello Stato.

4. Il Garante comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.

5. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione è trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto;

g) entrate per partite di giro.

3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unità previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. Le somme, finalizzate al Garante, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Garante, sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

4. Le disponibilità accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n. 523 e n. 524 del Centro di responsabilità n. 15 «Politiche per la famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio dell'Autorità.

5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa.

6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.

7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.

Art. 14.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale, elaborato solo in termini di competenza, è riferito ad un triennio e viene aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi delle attività individuati dal Garante nel documento programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.

Art. 15.

Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di esercizio è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata.

2. L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica data dall'avanzo di esercizio e dagli avanzi provenienti dagli esercizi precedenti.

3. L'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio.

4. Su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante può deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. Il riporto è in ogni caso effettuato non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta.

5. Il Garante, dopo gli adempimenti di cui al comma 4, dispone il trasferimento dell'avanzo nel fondo di riserva.

Art. 16.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.

2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante il corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.

3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 17.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che può essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza.

Art. 18.

Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, è approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui.

2. Il conto finanziario è accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria.

3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione.

4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 19.

Residui attivi e passivi

1. Con l'approvazione del conto finanziario il Garante accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio.

2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza.

3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.

4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.

Art. 20.

Gestione delle entrate

1. L'entrata è accertata quando il coordinatore dell'Ufficio, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario.

2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili di cui all'articolo 27, con imputazione al competente capitolo di entrata.

3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1.

Art. 21.

Impegno

1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di bilancio.

2. L'impegno è imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non può eccedere lo stanziamento.

3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio.

4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

5. Quando la spesa è accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.

6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:

a) indennità di carica spettante al Garante;

b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 22.

Liquidazione

1. Il Garante o, per sua delega, il coordinatore dell'Ufficio provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.

2. Il decreto di liquidazione contiene:

a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5;

b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento;

c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.

3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.

Art. 23.

Ordinazione tramite ordine di pagamento

1. L'ordinazione è disposta dal Garante o, per sua delega, dal coordinatore dell'Ufficio tramite ordine di pagamento.

2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;

b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;

c) la descrizione della spesa;

d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore;

f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilità;

g) la modalità di estinzione del titolo di spesa.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.

Art. 24.

Pagamento in generale

1. Il servizio di cassa è affidato ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, in base a specifica convenzione stipulata secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti agli articoli 25 e 26 i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito.

3. Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le modalità temporali possono essere stabilite anche dal contratto, qualora ne risultino per l'Ufficio condizioni più favorevoli, che devono evidenziarsi espressamente dal contratto.

4. Nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio della prestazione, qualora sia necessario per il suo perfezionamento.

Art. 25.

Pagamento tramite carta di credito

1. Il Garante può avere in dotazione una carta di credito per l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti modalità di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante, con propria deliberazione, può disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al coordinatore dell'ufficio delegato all'esercizio del potere di spesa, con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite.

3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di credito è redatto apposito verbale. L'assegnatario è tenuto a far pervenire mensilmente all'ufficio un riepilo-

go dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo.

4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nella deliberazione di assegnazione.

5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo la documentazione giustificativa.

6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero.

7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.

Art. 26.

Servizio di cassa economale

1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a tremila euro reintegrabile durante l'esercizio. Tale importo è comprensivo di millecinquecento euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.

2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni, trasporti nel territorio nazionale, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione, e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.

3. L'incarico di cassiere economo è conferito dal coordinatore dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un impiegato in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un triennio. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed è cumulabile con quello di consegnatario.

Art. 27.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie rilevano la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali rilevano il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso della gestione, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.

3. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono approvati con delibera del Garante.

Art. 28.

Controllo di regolarità amministrativo-contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa è esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.

Art. 29.

Inventari dei beni

1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalità contenute negli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

Art. 30.

Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario è conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'articolo 27, comma 2, ed è soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attività secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

3. L'incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo.

4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarità dei registri contabili tenuti dal consegnatario è certificata dal coordinatore dell'Ufficio.

5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili è data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.

6. Con delibera del Garante possono essere disciplinate ulteriori modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonché le modalità del controllo di cui al comma 2.

Art. 31.

Attività contrattuale

1. Il Garante ha piena autonomia negoziale, nei limiti della disponibilità di bilancio, in merito alla deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Alla stipulazione del contratto può provvedere il coordinatore dell'Ufficio che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in qualità di ufficiale rogante.

3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo è disposta l'attestazione di regolare esecuzione.

5. Il Garante può aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e può acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo della prescritta soglia comunitaria.

Art. 32.

Procedure in economia

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori mediante il ricorso alla procedura in economia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.

Art. 33.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attività amministrativo-contabile dell'Ufficio è comunque svolta nel rispetto dei principi generali contenuti nelle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 269

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2, e degli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196):

"2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonché dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimità e proficuità della spesa.".

"Art. 19 (Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.".

"Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.".

"Art. 21 (Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici). - 1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, comma 7, e 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2011, n. 166:

"Art. 1 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.".

"7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.".

"Art. 5 (Organizzazione) - 1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.".

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112:

"Art. 3 (Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.".

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 3, commi 7 e 8, lettera *a)*, della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'articolo 1 della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2010, n. 286.

— Per il testo dell'articolo 5 della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 112 del 2011:

"Art. 7 (Copertura finanziaria) – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-*ter*, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

"4-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera *a)* si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.".

Note all'art. 24:

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

Note all'art. 28:

— Per il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 29:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2010, n. 286.

Note all'art. 30:

— Per i riferimenti al D.P.C.M. 22 novembre 2010 si veda nelle note all'art. 29.

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento) – 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.".

"Art. 5 (Responsabile del procedimento) – 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.".

"Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) – 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.".

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, supplemento ordinario.

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti al D.P.C.M. 22 novembre 2010 si veda nelle note all'art. 29.

Note all'art. 33:

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123:

"Art. 2 (Principi del controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.

2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonché dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimità e proficuità della spesa.

3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull'attività svolta al Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione è trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti.

4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente decreto.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.

7. Il procedimento di controllo è svolto nei termini e secondo le modalità previste dal presente decreto.

8. I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.".

12G0185

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2012.

Conferimento di medaglia d'oro «Al Merito della Sanità Pubblica».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Udita la Commissione Centrale Permanente per il conferimento delle ricompense «Al merito della sanità pubblica» nella seduta del 12 luglio 2012;

Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

È conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» a: Comando Carabinieri per la tutela della salute.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2012

NAPOLITANO

BALDUZZI, *Ministro della salute*

12A10134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2012.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010 e 23 settembre 2011 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

Il Capo della direzione: MARESCA

12A10361

DECRETO 26 settembre 2012.

Determinazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al trimestre 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012, in applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012. (Legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2012, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

Il Capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2012
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2012

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,08	17,8500
	oltre 5.000	9,91	16,3875
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,74	22,4250
	oltre 1.500	14,78	22,4750
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,35	14,4375
	da 5.000 a 100.000	7,55	13,4375
	oltre 100.000	5,32	10,6500
FACTORING	fino a 50.000	6,19	11,7375
	oltre 50.000	4,31	9,3875
CREDITI PERSONALI		11,93	18,9125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,41	17,0125
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	11,57	18,4625
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,49	18,3625
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	9,47	15,8375
	oltre 25.000	8,04	14,0500
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		7,54	13,4250
- A TASSO VARIABILE		5,28	10,6000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,34	15,6750
	oltre 25.000	6,92	12,6500
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,28	19,3500
	oltre 5.000	10,38	16,9750
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,94	24,9400
	oltre 5.000	11,98	18,9750
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,34	10,6750
- A TASSO VARIABILE		3,92	8,9000

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2012 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009(1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti(2).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»; la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare «a tasso fisso» e «a tasso variabile» è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito(3).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

12A10362

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 aprile 2012.

Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per alcuni progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 134/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL, Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Tenuto conto della decisione con la quale il Gabinetto del Ministro autorizza la partecipazione all'Eranet Matera+ con la stessa procedura delle JTI e degli art. 169 e con un finanziamento di 1 milione di euro;

Tenuto conto della lista dei progetti finanziati dell'Eranet Matera e della decisione di finanziare anche il progetto Matera + 1906 - ESM - Honda, con fondi interamente comunitari per esaurimento del finanziamento italiano;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti al progetti internazionale Matera + 1906 - ESM - Honda e da queste iniziative selezionata ed ammessa a negoziazione, e visti il relativo esito istruttori internazionale;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2011 e riportate nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Matera + 1906 - ESM - Honda, è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Il progetto sarà finanziato dal MIUR attraverso i fondi già accreditati sul fondo FAR dal coordinatore del programma Europeo Matera+. Le spese per le valutazioni in itinere graveranno sulla disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2007-2008, per l'anno 2009 e 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 8, foglio n. 164

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. 5270

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5270 del 13/05/2010 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: MATERA +1906 - ESM HONDA - Hybrid Organic-based Nanostructured Devices for Applications

Inizio: 15 Gennaio 2011

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 13/05/2010, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

NOVAETECH SRL	NAPOLI
Università degli Studi di Napoli	NAPOLI

• Costo Totale ammesso	Euro	250.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	187.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp.	Euro	62.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	187.500,00	62.500,00	250.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	187.500,00	62.500,00	250.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 109.375,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Per il finanziamento dei proponenti viene seguita la procedura in itinere del dm 593/2000; i relativi pagamenti sono effettuati con il finanziamento europeo trasferito sul fondo FAR parte del coordinatore del progetto Europeo MATERA+

12A10077

DECRETO 12 giugno 2012.

Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per alcuni progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 326/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars);

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma Eurostars tramite procedura scritta degli alti rappresentati Eurostars-Eureka;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nell'Eranet Matera+;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, ed Eurostars e Matera+ e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e tenuto conto dei relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2012 e riportate nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca E! 5227 Fibrosphere Eurostars; Matera+ BBM 1856 Nanobiomaterials; Matera+ ESM 1938 Sinead; Matera+ MFM 1840 NANOSCdTeSOLAR; sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 947.065,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 308

ALLEGATO 1

SCHEDE DETTAGLIATE PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

E! 5227 FIBROSPHERE EUROSTARS
MATERA+ BBM 1856 NANOBIOMATERIALS
MATERA+ ESM 1938 SINEAD
MATERA+ MFM 1840 NANOSCdTeSOLAR

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5180

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5180 del 25/02/2010 Comitato del 18/04/2012

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 5227 FIBROSPHERE EUROSTARS - Silk fibroin microsphere for bedsores effective treatment

Inizio: 01/09/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Centro Tessile Serico s.p.a.	Como
Innovhub - Stazione Sperimentale per l'Industria	Milano
Università' di Pavia	Pavia
Nembri Industrie Tessili srl	Iseo (BS)

• Costo Totale ammesso	Euro	818.930,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	818.930,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	818.930,00	0,00	818.930,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	818.930,00	0,00	818.930,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 409.465,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5267

• Protocollo N. 5267 del 13/05/2010 Comitato del 18/04/2012

• Progetto di Ricerca

Titolo: MATERA+ 1856 BBM NANOBIOMATERIALS - Nanostructures of Bio-Based Materials as Delivery Vehicles: New and Safe solutions in ocular Therapeutics. New Solutions in Medicine and HealthCare

Inizio: 01/11/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il13/05/2010, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

MEDIVIS S.r.l. Catania
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Roma

• Costo Totale ammesso Euro 221.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 200.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 21.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	70.000,00	21.000,00	91.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	130.000,00	0,00	130.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	200.000,00	21.000,00	221.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 105.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5272

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5272 del 25/02/2010 Comitato del 18/04/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: MATERA+ ESM 1938 SINEAD - SIntering of Nanoparticles onto organic flExible lAyers for Dye solar cells.

  Inizio: 01/07/2011

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  DYESOL Italia s.r.l. Roma
  Università di Roma –Tor Vergata Roma

- Costo Totale ammesso Euro 224.100,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 224.100,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	224.100,00	0,00	224.100,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	224.100,00	0,00	224.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 112.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5265

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5265 del 15/05/2010 Comitato del 18/04/2012

• Progetto di Ricerca
Titolo: MATERA+ MFM 1840 NANOSCdTeSOLAR - NANOSTRUCTURED CdTe SOLAR CELLS

Inizio: 01/07/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 13/05/2010, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Softec Technology and Research srl	Bologna
Università degli studi di Bologna	Bologna

• Costo Totale ammesso	Euro	640.600,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	640.600,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	640.600,00	0,00	640.600,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	640.600,00	0,00	640.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 320.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A10078

DECRETO 25 giugno 2012.

Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per alcuni progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 366/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars);

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma Eurostars tramite procedura scritta degli alti rappresentati Eurostars-Eureka;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nell'Eranet Matera call 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, Matera call 2010 ed Eurostars e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e tenuto conto dei relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2012 e riportate nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca E! 5610 Airtronic Eurostars; E! 5717 Efire Eurostars; E! 5927 - Nuelbow Eurostars; E! 5949 Salome Eurostars; E! 6696 Prompt Eurostars; Matera BHH 2277 Scate sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.226.208,75 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008 , per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 168

ALLEGATO 1

SCHEDE DETTAGLIATE PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

MATERA BHH 2177 SCATE
E! 5610 AIRTRONIC EUROSTARS
E! 5717 EFIRE EUROSTARS
E! 5927 NUELBOW EUROSTARS
E! 5949 SALOME EUROSTARS
E! 6696 PROMPT EUROSTARS

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 28

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 28 del 04/02/2011 Comitato del 18/04/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: MATERA BHH 2177 SCATE - Scaffolds for Tissue Engineering

Inizio: 07/05/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 04/02/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Nobil Bio Ricerche srl	Portacomaro (AT)
SAATI spa	Appiano Gentile (CO)
CNR ITM	Rende (CS)

• Costo Totale ammesso	Euro	234.900,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	189.400,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	45.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	117.400,00	0,00	117.400,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ hasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	72.000,00	45.500,00	117.500,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	189.400,00	45.500,00	234.900,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 106.075,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5386

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5386 del 01/10/2010 Comitato del 18/04/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 5610 AIRTRONIC EUROSTARS - Counterbalance devise for divers

  Inizio: 01/01/2011

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 01/10/2010, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  MARES s.p.a Rapallo (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 321.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 191.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 130.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	191.000,00	130.000,00	321.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	191.000,00	130.000,00	321.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 128.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5389

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5389 del 01/10/2010 Comitato del 18/04/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 5717 EFIRE EUROSTARS Intelligent System to detect forest fires and manage fire-fighting based on artificial vision, 3D maps and GIS technology

  Inizio: 01/03/2011

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 01/10/2010, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

T-Connect srl	Trieste
Università degli studi di Bologna	Bologna

• Costo Totale ammesso	Euro	487.400,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	427.400,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	60.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	427.400,00	60.000,00	487.400,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	427.400,00	60.000,00	487.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 228.700,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 59

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 59 del 23/03/2011 Comitato del 18/04/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 5927 NUELBOW EUROSTARS Elbow actuation of orthopaedic prostheses based on the NUGEAR principle

  Inizio: 01/05/2011

  Durata Mesi: 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  STAM srl Genova

- Costo Totale ammesso Euro 412.500,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 308.500,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 104.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	308.500,00	104.000,00	412.500,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	308.500,00	104.000,00	412.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 180.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 61

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 61 del 23/03/2011 Comitato del 18/04/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 5949 SALOME' EUROSTARS Segmentation Applied to Lesions delineated on PET images: Optimization of MEthods

  Inizio: 23/06/2011

  Durata Mesi: 30

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  Umania srl Bergamo

- Costo Totale ammesso Euro 97.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 97.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	97.000,00	0,00	97.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	97.000,00	0,00	97.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 48.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 199

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 199 del 20/09/2011 Comitato del 18/04/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 6696 PROMPT EUROSTARS Process mining for business process improvement

  Inizio: 01/01/2012

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

SIAV spa	Rubano(PD)
Università degli studi di Padova	Padova

• Costo Totale ammesso	Euro	1.196.425,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	942.310,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	254.115,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	942.310,00	254.115,00	1.196.425,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	942.310,00	254.115,00	1.196.425,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 534.683,75

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A10079

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2012.

Riconoscimento al sig. Egger Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Egger Simon, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 25 ottobre 1985, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria presso la Eurak europa-akademie für health professionals - European academy for health professionals - di Hall in Tirol (Austria), in data 28 febbraio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria presso la Eurak europa-akademie für health professionals - European academy for health professionals - di Hall in Tirol (Austria), in data 28 febbraio 2009, dal sig. Egger Simon, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 25 ottobre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10131

DECRETO 12 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Stefanescu Diana Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stefanescu Diana Alexandra, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 11 agosto 1982, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 1° marzo 2011, prot. DGRUPS/0011660-P del giorno 3 marzo 2011, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un semestre ovvero in una prova attitudinale, nelle discipline dell'area critica, (anestesiologia e rianimazione, medicina d'urgenza, nursing in area critica) etica, deontologia, organizzazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota datata 24 marzo 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 23 luglio 2012 con la quale l'Università degli studi dell'Aquila ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2005, dalla sig.ra Stefanescu Diana Alexandra, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 11 agosto 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stefanescu Diana Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10132

DECRETO 14 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Banu Silvia Blaga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Blaga Silvia nata a Comana de Jos (Romania) il giorno 25 dicembre 1953, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Banu Silvia;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Blaga;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 20 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2011, dalla signora Banu Silvia, coniugata Blaga, nata a Comana de Jos (Romania) il 25 dicembre 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Banu Silvia, coniugata Blaga, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10127

DECRETO 14 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Balascan Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balascan Daniela, nata a Pitesti (Romania) il giorno 27 febbraio 1966 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Pitesti nell'anno 1997 dalla sig.ra Balascan Daniela, nata a Pitesti (Romania) il 27 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Balascan Daniela, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10128

DECRETO 14 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Dascalescu Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dascalescu Alexandra nata a Iasi (Romania) il giorno 21 agosto 1987, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di licenta in asistenta medicala generala conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi in data settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17 ottobre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato *V,* punto 5.2.2., del predetto atto comunitario.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi in data settembre 2009, dalla sig.ra Dascalescu Alexandra, nata a Iasi il 21 agosto 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dascalescu Alexandra, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10129

DECRETO 14 settembre 2012.

Riconoscimento al sig. Popescu Dan Cornel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Popescu Dan Cornel nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 31 agosto 1974, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misura compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2004 dal sig. Popescu Dan Cornel, nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 31 agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Popescu Dan Cornel, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10130

DECRETO 17 settembre 2012.

Rettifica al decreto 1° agosto 2012, relativo al riconoscimento alla sig.ra Lupu Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 2012, con il quale il titolo professionale di «asistent pediatrie» conseguito in Romania dalla sig.ra Lupu Angelica, coniugata Florea nata a Raducaneni (Romania) il 12 febbraio 1975 è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere pediatrico;

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Florea Lupu Angelica datata 14 settembre 2012, con la quale richiede di rettificare l'anno di nascita;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato indicato, quale l'anno di nascita della su nominata cittadina romena, «19752» anzichè «1975»;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del provvedimento in questione;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale in data 1° agosto 2012 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di «asistent pediatrie» conseguito in Romania dalla sig.ra Lupu Angelica, coniugata Florea nata a Raducaneni (Romania) il 12 febbraio 1975, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere pediatrico, è modificato come segue.

Nel dispositivo, all'articolo 1, la data di nascita dell'interessata è rettificata da «19752» in «1975»;

Art. 2.

1. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 1° agosto 2012.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10126

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2012.

Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione n. 660/2012, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato del pollame in Italia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, ed in particolare l'art. 44;

Visto il regolamento di Esecuzione (UE) n. 660/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame in Italia;

Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

Considerato che nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003 si sono susseguite, nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tre epidemie di influenza aviaria, a seguito delle quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia ed in particolare attraverso il divieto di movimentazione dei pulcini di un giorno;

Considerato che, a seguito delle predette epidemie, il Governo Italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria e, per il settore del pollame anche se con ritardo, tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di Giustizia emessa in data 17 gennaio 2012;

Considerato che in attuazione del citato regolamento 660/2012 della Commissione occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni alla produzione per effetto delle restrizioni sanitarie attuate nei periodi di riferimento indicati;

Considerato che il menzionato regolamento (CE) n. 1234/07, all'art. 46 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Ritenuto di dover stabilire le norme gestionali per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti così come disposti dalla richiamata normativa comunitaria,

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 660/2012, del 20 luglio 2012, la distruzione dei pulcini di un giorno è considerata misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano per la quale occorre compensare le perdite di reddito subite dai produttori interessati, a seguito del varo di specifiche restrizioni sanitarie attuate per debellare l'influenza aviaria nei seguenti periodi:

a) 17 dicembre 1999 - 14 aprile 2000;

b) 14 agosto 2000 - 16 ottobre 2000;

c) 11 ottobre 2002 - 30 settembre 2003.

2. All'allegato 1 del presente decreto sono riportati il numero massimo di pulcini, distinti per categoria, ammissibili agli aiuti nonché l'importo unitario dell'aiuto per singola categoria e l'importo totale, pari ad € 3.412.176, cofinanziati al 50% tra U.E. e Italia.

Art. 2.

3. Possono usufruire delle compensazioni di cui all'articolo precedente, i titolari delle aziende interessate, ubicate nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che siano in condizione di dimostrare a mezzo di idonea documentazione (certificazione veterinaria o delle imprese di smaltimento), l'avvenuta soppressione dei pulcini di un giorno a causa delle misure sanitarie con le quali veniva posto il divieto di movimentare i pulcini nei periodi di riferimento compresi tra il 17 dicembre 1999 ed il 30 settembre 2003.

Art. 3.

1. Le imprese che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore competente, in base alla sede legale o alla residenza della persona fisica o giuridica, titolare della stessa impresa.

2. Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire all'Organismo pagatore, sulla base di modelli che verranno predisposti dallo stesso, sulla base delle indicazioni di AGEA Coordinamento, entro e non oltre il 30 ottobre 2012, corredate dalla documentazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Gli Organismi pagatori verificano la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione e provvedono a liquidare il beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 14 dicembre 2012.

2. L'Agea - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure e che le somme totali liquidate non superino quelle massime ammesse dal reg. (UE) n. 660/2012 e riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

3. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale ammesso, si provvederà a liquidare a ciascun interessato un importo proporzionalmente ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 348

ALLEGATO *1*

Tipologia animali	n. massimo capi ammissibili all'aiuto	contributo UE x capo	contributo naz. x capo	Totale
pulcini industriali pollo sessati CN 01051119	3.647.277	0,1344	0,1344	980.388
pulcini rurali pollo misti CN 01051118	3.768.800	0,1548	0,1548	1.166.820
pulcini misti tacchino CN 010512	680.730	0,5064	0,5064	689.443
pulcini sessati maschi tacchino CN 010512	193.140	0,7440	0,7440	287.392
pulcini sessati femmine tacchino CN 010512	535.960	0,2688	0,2688	288.132
TOTALE €				**3.412.176**

12A10190

DECRETO 17 settembre 2012.

Autorizzazione alla società "Valoritalia S.r.l." ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti agricoli vegetali ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 203 della Commissione del 8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto Ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Vista l'istanza presentata in data 5 aprile 2012 con la quale la società «Valoritalia srl» ha chiesto di essere autorizzata quale Organismo di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007;

Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n. 073B, con scadenza 3 maggio 2012;

Considerato che ai sensi del regolamento RG 01 Rev.02 di Accredia i certificati scaduti possono essere prorogati oltre la data di scadenza e fino alla data della prima riunione del Comitato settoriale di accreditamento successiva alla scadenza stessa;

Ritenuto pertanto che l'accreditamento alla Norma EN 45011 di «Valoritalia srl» è tuttora valido;

Considerato che l'art. 2 dello Statuto di «Valoritalia srl» prevede che la società svolge attività di certificazione, ispezione e controlli nell'ambito volontario, regolamentato e cogente, esclusivamente nel settore vitivinicolo e limitatamente al settore biologico, anche per le altre produzioni vegetali;

Visto il parere favorevole all'autorizzazione espresso in data 12 settembre 2012 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95, integrato con i rappresentati delle Regioni in cui il richiedente ha dichiarato di avere sedi operative;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di «Valoritalia Srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

«Valoritalia srl», con sede in Roma, via Piave n. 24, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi numeri 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che adottano il metodo biologico esclusivamente sulle produzioni agricole vegetali sia fresche che trasformate, con codice IT - BIO - 015.

Art. 2.

1. «Valoritalia srl», in quanto già inserita nell'elenco di cui all'art. 13 comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Autorità nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Provincie autonome competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le non conformità commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del reg. (CE) 834/07.

3. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale relativi al settore dell'agricoltura biologica.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10189

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2012.

Annullamento del decreto 7 ottobre 2011 nella parte relativa allo scioglimento della società cooperativa «La Scalese», in San Giuseppe Vesuviano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 15/SC/2011 del 7 ottobre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2011) del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento della società cooperativa «La Scalese», con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), codice fiscale n. 05628030636;

Tenuto conto che, in data 16 maggio 2012, con protocollo n. 114277, la cooperativa ha trasmesso le ricevute dell'avvenuta presentazione per via telematica all'Ufficio registro delle imprese di Napoli dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2005-2010, sanando quindi l'irregolarità presupposto della sanzione irrogata;

Considerato che, non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che, risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento in esame per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 15/SC/2011 del 7 ottobre 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «La Scalese», con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), codice fiscale n. 05628030636.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A10135

DECRETO 4 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Fratelli Piattelli società cooperativa», in Rossano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 318 del 07/07/2011 con il quale la Società Cooperativa FRATELLI PIATTELLI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Rossano (CS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Andrea D'Agosto ne è stato nominato Commissario Liquidatore;

Vista la nota in data 05/08/2011 con la quale il citato Commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del Commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore della suddetta società cooperativa la Dott.ssa Livia FERRARA nata a Cosenza il 12/01/1967, domiciliata in Oriolo (CS). Via Roma, 184, in sostituzione dell'avv. Andrea D'Agosto, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10162

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Prima Scelta S.C.A.», in Castelnuovo Scrivia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 16 gennaio 2012 n. 7/2012 con il quale la società cooperativa Prima Scelta S.C.A., con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Tambussi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 26 marzo 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il dott. Cesidio Maria Rosario Porreca, nato a Barletta (Bari) il 1° ottobre 1960, domiciliato in Lavello (Potenza), Via Murat, n. 11, in sostituzione del Rag. Giovanni Tambussi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10156

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Esculapio Società cooperativa sociale ONLUS», in Fiuggi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 153/2011 dell'8 aprile 2011 con il quale la società cooperativa Esculapio Società cooperativa sociale - Onlus, con sede in Fiuggi (Frosinone), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Le Femine ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 3 gennaio 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, l'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, domiciliata in Roma, Via Riboty, n. 26, in sostituzione dell'avv. Alessandro Le Femine, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10157

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Isoedile Piccola Società cooperativa a rl», in Savona, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. del 29 luglio 2008 n. 14/2008 con il quale la società cooperativa «Isoedile Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Savona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Maria Angela Palazzo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 28 febbraio 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia é nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato ín Genova, Viale Brigata Bisagno, n. 4/1, in sostituzione della rag. Maria Angela Palazzo, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10158

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Divisione servizi in liquidazione», in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 20 febbraio 2012, n. 140/2012, con il quale la società cooperativa Divisione Servizi in liquidazione, con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio D'Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 23 aprile 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il dott. Cesidio Maria Rosario Porreca, nato a Barletta (Bari) il 1° ottobre 1960, domiciliato in Lavello (Potenza), Via Murat, n. 11, in sostituzione del dott. Antonio D'Agostino, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10159

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pega Logistics», in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 20/02/2012, n. 139/2012, con il quale la società cooperativa PEGA LOGISTICS, con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dr. Antonio D'Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 23/04/2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il Dr. Cesidio Maria Rosario PORRECA, nato a Barletta (BA) il 01/10/1960, domiciliato in Lavello (PZ), Via Murat, n. 11, in sostituzione del Dr. Antonio D'Agostino, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10160

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Giovenco soc. coop. tra agricoltori a r.l.», in Pescina, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. del 10/05/1999 con il quale la Società Cooperativa GIOVENCO SOC. COOP. TRA AGRICOLTORI A R.L. con sede in Pescina (AQ) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Dr. Mario Petrera ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista, la nota in data 20/07/2011 prot. n. 141080 con la quale il citato Commissario Liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il Dr. Luciano QUADRINI, nato a Sora (FR) il 13/07/1960, domiciliato in Roma, Via Liberiana, n. 17, in sostituzione del Dr. Mario Petrera dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10161

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CO.M.E.R. Cooperativa Mangimistica Emiliano-Romagnola - soc. coop. a r.l.», in Forlì, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto D.M. 17/03/1993, con il quale la società cooperativa "CO.M.E.R. Cooperativa Mangimistica Emiliano-Romagnola - soc. coop. a r.l" con sede in Forlì, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dott. Cesare GIORGI è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24/04/2012 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il Dr. Andrea MAZZETTI, nato a Roma il 26/11/1962, ivi domiciliato. con studio in Piazza Capranica. n. 78, in sostituzione del Dott. Cesare Giorgi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 settembre 2012.

Adozione delle linee guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di attuazione della Direttiva 2001/20/CE, delle linee guida ICH E2F (settembre 2011) e istituzione di una banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica. (Determinazione n. 9/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Vista la «Detailed guidance on the collection, verification and presentation of adverse event/reaction arising from clinical trials on medicinal products for human use - CT-3» (giugno 2011) della Commissione europea di attuazione della Direttiva 2001/20/CE;

Viste le «Questions & Answers» della Commissione europea pubblicate nell'ambito di «The rules governing medicinal products in the European Union - Eudralex volume 10 - Guidance documents applying to clinical trials»;

Vista la «ICH Guideline E2F - Note for guidance on Development safety update reports (DSURs)» (settembre 2011);

Viste le «Questions and Answers to the Annual Safety Report Frequently asked questions regarding the Development Safety Update Report (DSUR)» adottate dal Clinical Trial Facilitation Group;

Considerato che è operativa la banca dati europea relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica «EudraVigilance - Clinical Trial Module» gestita dall'European Medicines Agency (EMA);

Considerato che è operativa la banca dati europea delle sperimentazioni cliniche dei medicinali «EudraCT» gestita dall'EMA;

Considerato che è operativa la banca dati nazionale che fa capo all'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali gestito dall'AIFA;

Considerato che è necessaria la concreta attuazione delle suddette linee guida CT3 e ICHE2F al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della sicurezza dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione clinica;

Considerato che nella linea guida CT-3 sono specificate le responsabilità degli Stati Membri in termini di valutazione dei dati di sicurezza e di adozione di misure per proteggere i soggetti;

Considerato che è necessario garantire l'invio dei dati relativi al monitoraggio della sicurezza in sperimentazione clinica a EudraVigilance - Clinical Trial Module;

Determina:

Art. 1.

Sono adottate le linee guida «Detailed guidance on the collection, verification and presentation of adverse event/reaction arising from clinical trials on medicinal products for human use - CT-3» (giugno 2011) della Commissione europea di attuazione della Direttiva 2001/20/CE e «ICH Guideline E2F - Note for guidance on Development safety update reports (DSURs)» (settembre 2011).

Art. 2.

È istituita una banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica al fine di:

rendere disponibili in formato elettronico all'AIFA e ai comitati etici le reazioni avverse gravi e inattese (SUSARs) nazionali e i Development Safety Update Reports (DSURs) delle sperimentazioni cliniche con almeno un centro in Italia;

effettuare analisi descrittive e predisporre report periodici.

Art. 3.

I contenuti, le modalità di utilizzo della banca dati e le misure transitorie di implementazione saranno comunicati agli operatori tramite il Portale dell'AIFA.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A10316

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Esomeprazolo EG».

Estratto determinazione V&A/1012 del 27 luglio 2012

Medicinale: ESOMEPRAZOLO EG.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: IS/H/0185/01-02/II/005.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea.

Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master file della sostanza attiva).

Modifica apportata: aggiunta di alcuni siti:

sito di produzione:

PCAS (Seloc France site) - 19, route de Meulan - F-78520 Limay - France;

sito alternativo per l'essiccamento della sostanza attiva:

VLG CHEM PCAS - 35, avenue Jean Jaurès - F-92390 Villeneuve-La-Garenne (France);

sito di micronizzazione:

LAB-SERVICE - Z.A. du Verdier - B.P. 15 - F-71960 La Roche Vineuse - France;

controllo e rilascio dei lotti:

PCAS - (Seloc France site) 19, route de Meulan F-78520 Limay - France;

controlli analitici:

SGS CANADA INC. - 6490 Vipond Drive - L5T 1W8 Mississauga, Ontario - Canada;

SOLVIAS AG - Römerpark 2 - 4303 Kaiseraugst - Switzerland;

HOLODIAG - Pharmaparc II - Voie de l'Innovation - 27 100 Val de Reuil - France.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10031

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cisplatino Accord Healthcare Italia».

Estratto determinazione V&A/1010 del 25 luglio 2012

Medicinale: CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE ITALIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/2862/001/II/013/G.

Tipo di modifica: modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito.

Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di una fase produttiva alternativa che prevede l'utilizzo di tappi di gomma pre-lavati da sterilizzare direttamente prima dell'utilizzo nel processo di produzione del prodotto finito. Modifica della temperatura di dissoluzione in acqua nella produzione del prodotto finito da 20-25° C a 30-40° C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10032

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale SUMATRIPTAN ACTAVIS, con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 152/2012 del 26 luglio 2012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento SE/H/0700/001-002/R/001 del medicinale SUMATRIPTAN ACTAVIS, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: SUMATRIPTAN ACTAVIS

Confezioni:

038130011/M "50 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/AL

038130023/M "50 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/AL

038130035/M "50 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/AL

038130047/M "50 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/AL

038130050/M "50 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/AL

038130062/M "50 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL

038130074/M "50 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130086/M "50 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130098/M "50 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130100/M "50 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130112/M "50 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130124/M "50 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130136/M "50 mg compresse rivestite" 2 compresse in contenitore HDPE

038130148/M "50 mg compresse rivestite" 3 compresse in contenitore HDPE

038130151/M "50 mg compresse rivestite" 4 compresse in contenitore HDPE

038130163/M "50 mg compresse rivestite" 6 compresse in contenitore HDPE

038130175/M "50 mg compresse rivestite" 18 compresse in contenitore HDPE

038130187/M "50 mg compresse rivestite" 24 compresse in contenitore HDPE

038130199/M "100 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/AL

038130201/M "100 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/AL

038130213/M "100 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/AL

038130225/M "100 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/AL

038130237/M "100 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/AL

038130249/M "100 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL

038130252/M "100 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130264/M "100 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130276/M "100 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130288/M "100 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130290/M "100 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130302/M "100 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130314/M "100 mg compresse rivestite" 2 compresse in contenitore HDPE

038130326/M "100 mg compresse rivestite" 3 compresse in contenitore HDPE

038130338/M "100 mg compresse rivestite" 4 compresse in contenitore HDPE

038130340/M "100 mg compresse rivestite" 6 compresse in contenitore HDPE

038130353/M "100 mg compresse rivestite" 18 compresse in contenitore HDPE

038130365/M "100 mg compresse rivestite" 24 compresse in contenitore HDPE

038130377/M "50 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/AL

038130389/M "50 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130391/M "50 mg compresse rivestite" 12 compresse in flacone HDPE

038130403/M "100 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/AL

038130415/M "100 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038130427/M "100 mg compresse rivestite" 12 compresse in flacone HDPE

Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0700/001-002/R/001

con scadenza il 22/06/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A10035

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tetraspan».

Estratto determinazione V&A/1004 del 23 luglio 2012

Medicinale: TETRASPAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0609/001 - 002/II/006/G.

Tipo di Modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche per il principio attivo Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito . Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati. Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo . Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito.

Modifica Apportata: allargamento della specifica peso molecolare del principio attivo prodotto da B. Braun medical AG da 125000-145000 Dalton a 115000-145000 Dalton. Allargamento della specifica del prodotto finito peso molecolare da nominale: 130000 Dalton, limiti al rilascio: 125000-145000 Dalton, limiti al termine del periodo di validità: 115000-145000 Dalton a nominale: 130000 Dalton, limiti: 115000-145000 Dalton al rilascio ed al termine del periodo di validità. Estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato in flacone di polietilene da 2 a 3 anni. Modifiche del processo di produzione e dei controlli in corso di fabbricazione del principio attivo.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10038

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epaxal».

Estratto determinazione V&A/1001 del 20 luglio 2012

Medicinale: EPAXAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Crucell Italy S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0111/001/II/063.

Tipo di modifica: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti - Modifica concernente un medicinale biologico/immunologico.

Modifica apportata: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito da: A/Singapore Master Seed Lot 34/107 Working Seed Lot 34WSP1 WSL 34WSP1 prodotto da MSL 34/107 a: A/Singapore Master Seed Lot 1004029 Working Seed Lot 1004079 WSL 1004079 prodotto da MSL 1004029.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10039

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lonel».

Estratto determinazione V&A/984 del 12 luglio 2012

Medicinale: LONEL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Medimpex UK LTD.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0803/001/II/008/G.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito soppressione di un parametro di specifica non significativo.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Modifiche minori di una procedura di prova approvata.

Modifica apportata: modifica del criterio di accettazione per il contenuto dell'impurezza «6-idrossi-levonorgestrel» da NMT 0.5% a NMT 0.7%.

Introduzione del parametro di specifica relativo alle impurezze «6-oxo-levonorgestrel» e «6,7-dideidro-levonorgestrel» e del corrispondente metodo di analisi e modifica dei seguenti parametri: da «somma delle impurezze» a «impurezze totali» e da «ciascuna impurezza non nota» a »ogni altra impurezza, ciascuna».

Eliminazione dei test «Uniformità di Massa», «Massa Media», «Tempo di Disaggregazione»; modifica del nome del test dell'Uniformità di contenuto in «Uniformità delle unità di dosaggio».

Modifica minore del test per il controllo della purezza microbiologica in conformità alla Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10040

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alburex».

Estratto determinazione V&A/960 del 5 luglio 2012

Medicinale: ALBUREX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

Titolare AIC: CSL Behring GMBH.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1508/001-002-003/II/029.

Tipo di modifica: modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo.

Modifica apportata: incremento della dimensione del lotto di plasma pool da: 3100 litri a: 4000 litri.

Modifica dei seguenti limiti: IPC (step 14): da: 22.0-30.5 a: 22.0-31.8(g/kg) IPC (step 15): da: 11.2-16.6 a: 11.2-18.0(g/kg).

Sono modificate anche le seguenti sezioni del dossier: 2.3.S.2.6, 2.3.S.2, 3.2.S.2.2, 2.3.P.3, 3.2.P.3.3, 3.2.P.3.5, 3.2.S.3.2, 3.2.S.2.4, 2.3.P.8, 3.2.P.8.1, 3.3.P.8.2, 3.2.P.8.3.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10041

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Beriate».

Estratto determinazione V&A/959 del 5 luglio 2012

Medicinale: BERIATE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: CSL Behring GMBH.

N Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0483/001-002-003/II/063.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

La modifica riguarda una sostanza attiva biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico.

Modifica apportata: aggiunta di Brenntag (Brenntag Biosector A/S, 3600 Frederikssund, Denmark) come produttore alternativo per la fornitura di AI (OH)3.

Si modificano le seguenti parti del dossier: modulo 2: 2.3.S; modulo 3: 3.2.S, 3.2.S.2.2, 3.2.S.2.2.2, 3.2.S2.3, 3.2.S.2.5, 3.2.S.2.6, 3.2.S.4.4.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10042

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperdal».

Estratto determinazione V&A /1175 del 27 agosto 2012

Specialità medicinale: RISPERDAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2184/003-006/II/020/G.

Tipo di Modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo. Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova.

Aggiornamento del fascicolo qualità in seguito a una decisione della Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Modifica apportata: Armonizzazione modulo 3 a seguito di referral. Eliminazione sito produttivo Janssen Pharmaceutica N.V., B-2340 BEERSE. Modifiche al processo di produzione. Riduzione dei limiti della specifica alla shelf life e impurezze totali. Sostituzione del metodo di dissoluzione fatto con HPLC. Eliminazione del metodo per identificazione agenti coloranti. Sostituzione del metodo HPLC usato per l'identificazione e il saggio del risperidone e dei prodotti di degradazione. Aggiunta del metodo per UV identification. Sostituzione del metodo HPLC per uniformità di contenuto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10043

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aricept».

Estratto determinazione V&A /1173 del 27 agosto 2012

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0182/001-004/II/089/G.

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Modifiche nelle misure che riguardano le prove di controllo della qualità per la sostituzione della sostanza attiva o l'aggiunta di un sito in cui è effettuato il controllo o la prova dei lotti.

Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o della sostanza intermedia. Riduzione della dimensione del lotto. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: altra variazione.

Modifica apportata: Aggiunta di Eisai Pharmatechnology and Manufacturing Private Limited, (Vizag plant) Plot numbers 96, 97, 98, 124 & 126, Ramky Pharma City (SEZ), Parawada 531019, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh (India), come sito di produzione e di controllo del rilascio del lotto del principio attivo «donepezil hydrocloride» in aggiunta a Eisai Co. Ltd , Kashima Plant (Giappone). Utilizzo del «synthetic route B». Riduzione della dimensione del lotto. Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10044

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Memac».

Estratto determinazione V&A 1174 del 27 agosto 2012

Specialità medicinale: MEMAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Bracco S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0182/001-004/II/089/G.

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Modifiche nelle misure che riguardano le prove di controllo della qualità per la sostituzione della sostanza attiva o l'aggiunta di un sito in cui è effettuato il controllo o la prova dei lotti.

Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva. Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le classi di dimensione del lotto) del principio attivo o della sostanza intermedia. Riduzione della dimensione del lotto.

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: altra variazione.

Modifica Apportata: Aggiunta di Eisai Pharmatechnology and Manufacturing Private Limited, (Vizag plant) Plot numbers 96, 97, 98, 124 & 126, Ramky Pharma City (SEZ), Parawada 531019, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh (India), come sito di produzione e di controllo del rilascio del lotto del principio attivo «donepezil hydrocloride» in aggiunta a Eisai Co. Ltd , Kashima Plant (Giappone). Utilizzo del «synthetic route B». Riduzione della dimensione del lotto. Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10045

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Claritromicina Sandoz».

Estratto determinazione V&A/1164 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale:CLARITROMICINA SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0782/001-002/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: estensione del periodo di validità del prodotto in bulk da 3 a 9 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10063

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° ottobre 2012, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B96», «D34», «J29», «M76», «Z15», «T13», «S10», «N08» e «E05».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B96», «D34», «J29», «M76», «Z15», «T13», «S10», «N08» e «E05» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B95», «D33», «J28», «M75», «Z14», «T12», «S09», «N07» e «E04».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

12A10062

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, previo deposito di autocertificazioni e certificati elettorali attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali dichiarano, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Elezione dell'Assemblea Costituente"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede Nazionale del Partito Italia Nuova - Piazza di San Lorenzo in Lucina n. 21 - Roma, tel. 0692599226 e-mail: segreteria@partitoitalianuova.it .

12A10516

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3054
Yen	102,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,815
Corona danese	7,4539
Lira Sterlina	0,80350
Fiorino ungherese	283,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1139
Nuovo leu romeno	4,5069
Corona svedese	8,5685
Franco svizzero	1,2113
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4655
Kuna croata	7,3985
Rublo russo	40,4445
Lira turca	2,3486
Dollaro australiano	1,2527
Real brasiliano	2,6532
Dollaro canadese	1,2732
Yuan cinese	8,2496
Dollaro di Hong Kong	10,1199
Rupia indonesiana	12409,61
Shekel israeliano	5,0891
Rupia indiana	70,5240
Won sudcoreano	1460,38
Peso messicano	16,7283
Ringgit malese	4,0030
Dollaro neozelandese	1,5787
Peso filippino	54,534
Dollaro di Singapore	1,6011
Baht tailandese	40,311
Rand sudafricano	10,7780

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10254

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3002
Yen	102,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,870
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,80270
Fiorino ungherese	283,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1353
Nuovo leu romeno	4,5043
Corona svedese	8,5214
Franco svizzero	1,2095
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4315
Kuna croata	7,4000
Rublo russo	40,5170
Lira turca	2,3323
Dollaro australiano	1,2455
Real brasiliano	2,6317
Dollaro canadese	1,2672
Yuan cinese	8,2040
Dollaro di Hong Kong	10,0806
Rupia indonesiana	12407,35
Shekel israeliano	5,0870
Rupia indiana	70,2040
Won sudcoreano	1450,92
Peso messicano	16,6816
Ringgit malese	3,9792
Dollaro neozelandese	1,5720
Peso filippino	54,165
Dollaro di Singapore	1,5921
Baht tailandese	40,085
Rand sudafricano	10,7164

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10255

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2954
Yen	101,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,904
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,80017
Fiorino ungherese	284,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1645
Nuovo leu romeno	4,5128
Corona svedese	8,4885
Franco svizzero	1,2088
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4320
Kuna croata	7,3910
Rublo russo	40,6040
Lira turca	2,3335
Dollaro australiano	1,2461
Real brasiliano	2,6284
Dollaro canadese	1,2678
Yuan cinese	8,1668
Dollaro di Hong Kong	10,0425
Rupia indonesiana	12370,30
Shekel israeliano	5,0750
Rupia indiana	70,3866
Won sudcoreano	1453,99
Peso messicano	16,7056
Ringgit malese	3,9810
Dollaro neozelandese	1,5729
Peso filippino	54,109
Dollaro di Singapore	1,5878
Baht tailandese	40,024
Rand sudafricano	10,8060

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10256

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn M.Hyo».

Provvedimento n. 715 del 13 settembre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «SUVAXYN M.HYO».

Confezioni:

1 flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102258011;

10 flaconi da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102258023;

1 flacone da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102258035;

10 flaconi da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102258047.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l con sede in Latina via Isonzo, 71 - 04100 (LT) C.F. 06954380157.

Oggetto:

variazioni tipo IA B.II.b.1°): sostituzione o aggiunta di un sito di imballaggio secondario;

variazione tipo IA B.II.b.2b)1: sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti senza controllo dei lotti/prove.

È autorizzata l'aggiunta del nuovo sito produttivo dove si effettua sia il confezionamento secondario del prodotto finito che il rilascio dei lotti senza il controllo dei medesimi: - Pfizer Olot S.L.U. Carretera Camprodon s.n. - La Riba 17813 Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Rimane comunque autorizzato il sito: Pfizer Global Manufacturing Weesp C.J. van Houtenlaan, 36 1381 CP Weesp Paesi Bassi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clasovax».

Provvedimento n. 714 del 13 settembre 2012

Medicinale veterinario «CLASOVAX», vaccino inattivato in sospensione iniettabile per bovini, ovini e caprini, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102734011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102734023;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102734035.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto:

variazione tipo II n. B.I.a.1.e: sostituzione di un sito di fabbricazione degli antigeni;

variazione tipo II n. B.II.b.1.c: sostituzione di un sito di fabbricazione per la totalità del processo di fabbricazione del prodotto finito;

variazione tipo IA n. B.II.b.1.a: sostituzione di sito di fabbricazione per l'imballaggio secondario;

variazione tipo II n. B.II.b.2.b.3: sostituzione di un sito di fabbricazione responsabile del rilascio dei lotti con controllo dei lotti per un medicinale biologico;

variazione tipo IB n. B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

Si autorizza la sostituzione del sito attualmente autorizzato, Laboratorios Syva S.A.U. Avda Parroco Pablo Diez, 49-57 Leon (Spagna) con il seguente sito di fabbricazione: Laboratorios Syva S.A.U., Avda. Portugal, s/n Parque Tecnologico de Leon, Parcela 15-16, 24009 Leon (Spagna), ove si effettueranno le seguenti operazioni:

produzione degli antigeni;

produzione, imballaggio primario e secondario, controllo qualità e rilascio lotti del prodotto finito.

Si autorizza altresì la variazione tipo IB concernente l'inserimento del seguente periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito: «10 ore, se conservato a temperature non superiori a 25°C e protetto dalla luce».

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 10 ore, se conservato a temperatura inferiore ai 25°C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Oxido De Zinc Calier».

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. ES/V/0138/001/II/003
Provvedimento n. 699 dell'11 settembre 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «OXIDO DE ZINC CALIER».

Confezione: - sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 104115011.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in c/Barcelonès, 26 - P.la del Ramassà 08520 - Les Franqueses del Valles (Barcellona) - Spagna.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: armonizzazione stampati.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, l'armonizzazione degli stampati come previsto dal Repeat Use MRP n. ES/V/0138/001/E/001.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A10124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamuldox 125 BMP» 100 mg/g.

Provvedimento n. 694 del 10 settembre 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi «TIAMULDOX 125 BMP» 100 mg/g.

Confezione: - sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 103437012.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano, codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: modifiche quantitative minori della composizione in eccipienti del prodotto;

Variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica quantitativa degli eccipienti del medicinale così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si autorizza, inoltre, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

La validità rimane invariata:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 30 giorni;

dopo incorporazione in mangime sfarinato e pellettato: 60 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fortekor».

Provvedimento n. 692 del 6 settembre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «FORTEKOR», nelle confezioni:

FORTEKOR 2,5: 14 cpr – A.I.C. n. 101962064; 28 cpr – A.I.C. n. 101962076; 56 cpr – A.I.C. n. 101962153; 84 cpr – A.I.C. n. 101962088.

FORTEKOR 5: 14 cpr – A.I.C. n. 101962013; 28 cpr. – A.I.C. n. 101962025; 84 cpr – A.I.C. n. 101962052.

FORTEKOR 20: 14 cpr – A.I.C. n. 101962037; 28 cpr – A.I.C. n. 101962049.

FORTEKOR FLAVOUR 5: 14 cpr – A.I.C. n. 101962090; 28 cpr. – A.I.C. n. 101962102; 56 cpr. – A.I.C. n. 101962114.

FORTEKOR FLAVOUR 20: 14 cpr – A.I.C. n. 101962126; 28 cpr – A.I.C. n. 101962138; 56 cpr. – A.I.C. n. 101962140.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - Largo Boccioni 1 – codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: modifica stampati secondo una procedura conforme all'art. 34 della Direttiva 2001/82/CE).

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica degli stampati secondo una procedura conforme all'art. 34 della Direttiva 2001/82/CE e, precisamente:

FORTEKOR (tutte le concentrazioni e confezioni - A.I.C. n. 101962): eliminazione, per la specie canina, dell'indicazione «Rallentamento della progressione del danno renale nelle nefropatie croniche con proteinuria», nei punti 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e nel punto 4 del Foglietto Illustrativo.

Pertanto le indicazioni terapeutiche per la specie canina ora autorizzate sono: «Trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia».

FORTEKOR FLAVOUR 5 (A.I.C. n. 101962090/102/114): aggiunta della specie felina, limitatamente alle confezioni suindicate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10153

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Levoverm» .

Decreto n. 123 del 18 settembre 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «LEVOVERM» AIC n. 101159, di cui è titolare l'impresa Istituto delle Vitamine S.p.a., con sede in via G. Di Vittorio - Segrate 20090 (Milano), codice fiscale n. 0071493015, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10154

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zeronil» 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg Soluzione Spot on per cani e 50 mg Soluzione Spot on per gatti.

Decreto n. 120 del 10 settembre 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0276/001-005/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «ZERONIL» 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg Soluzione Spot on per cani e 50 mg Soluzione Spot on per gatti.

Titolare A.I.C.: Società Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. con sede in Loughrea, Co. Galway – Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. con sede in Loughrea, Co. Galway – Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

ZERONIL 67 mg Soluzione Spot on per cani di taglia piccola:

Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104375098

Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104375100

Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104375124

Scatola con 9 pipette – A.I.C. n. 104375136

Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104375480

Scatola con 15 pipette – A.I.C. n. 104375112

Scatola con 21 pipette – A.I.C. n. 104375151

Scatola con 30 pipette – A.I.C. n. 104375163

ZERONIL 134 mg Soluzione Spot on per cani di taglia media:

Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104375175

Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104375187

Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104375201

Scatola con 9 pipette – A.I.C. n. 104375567

Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104375225

Scatola con 15 pipette – A.I.C. n. 104375213

Scatola con 21 pipette – A.I.C. n. 104375237

Scatola con 30 pipette – A.I.C. n. 104375249

ZERONIL 268 mg Soluzione Spot on per cani di taglia grande:

Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104375252

Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104375290

Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104375288

Scatola con 9 pipette – A.I.C. n. 104375631

Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104375302

Scatola con 15 pipette – A.I.C. n. 104375276

Scatola con 21 pipette – A.I.C. n. 104375314

Scatola con 30 pipette – A.I.C. n. 104375326

ZERONIL 402 mg Soluzione Spot on per cani di taglia molto grande:

Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104375338

Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104375340

Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104375365

Scatola con 9 pipette – A.I.C. n. 104375377

Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104375706

Scatola con 15 pipette – A.I.C. n. 104375353

Scatola con 21 pipette – A.I.C. n. 104375391

Scatola con 30 pipette – A.I.C. n. 104375403

ZERONIL 50 mg Soluzione Spot on per gatti:

Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104375011

Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104375023

Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104375047

Scatola con 9 pipette – A.I.C. n. 104375050

Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104375415

Scatola con 15 pipette – A.I.C. n. 104375035

Scatola con 21 pipette – A.I.C. n. 104375074

Scatola con 30 pipette – A.I.C. n. 104375086

Composizione: 1 ml di sospensione orale contiene:

Principio attivo: 1 ml di prodotto contiene:

Principio attivo: Fipronil 100 mg/ml.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

ZERONIL 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg Soluzione Spot on per cani.

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides *spp)* e da zecche (Rhipicephalus sanguineus e Ixodes Ricinus).

L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni di pulci adulte persiste per 2 mesi. Il farmaco possiede un'efficacia acaricida persistente per un mese contro le zecche (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Nel caso delle zecche Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus, queste moriranno normalmente entro le prime 48 ore dopo la prima applicazione del prodotto. Per le infestazioni stabili da Dermacentor reticulatus, non è stato tuttavia dimostrato un effetto acaricida immediato. Le zecche muoiono normalmente entro una settimana dalla prima applicazione dal prodotto.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP), quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

ZERONIL 50 mg Soluzione Spot on per gatti

Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides *spp)*.

Il prodotto presenta un'efficacia insetticida persistente fino a 5 settimane contro le pulci (Ctenocephalides spp.).

Il prodotto non ha dimostrato un effetto acaricida immediato contro le zecche, ma ha dimostrato un efficacia acaricida persistente fino a 2 settimane contro Ixodes ricinus e fino a 1 settimana contro Dermacentor reticulatus e Rhipicephalus sanguineus. Se le zecche di queste specie sono presenti al momento dell'applicazione del prodotto, è possibile che non tutte le zecche muoiano entro le prime 48 ore, ma possono morire entro una settimana.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci, quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A10155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «PRAŽSKÁ ŠUNKA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 283 del 19 settembre 2012, a norma dell'art. 8, del reg. (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Český svaz zpracovatelů masa - Repubblica Ceca, ai sensi dell'art. 7 del reg. (CE) n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carne - «Pražská Šunka».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

12A10187

Domanda di registrazione della denominazione «BAMBERGER HÖRNLA»/«BAMBERGER HÖRNLE»/«BAMBERGER HÖRNCHEN».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 283 del 19 settembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cerali, allo stato naturale o trasformati - «Bamberger Hörnla»/«Bamberger Hörnle»/«Bamberger Hörnchen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A10188

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 86 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna e Puglia. (Avviso n. 2/2012).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Tripodi.

ELENCO N. 2/2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	CASA 81- SOC. COOP. A RL	CH	FRANCAVILLA AL MARE	ABRUZZO	93001410690	19/12/1989	
2	CO.S.ECO. - COOPERATIVA SERVIZI ECOLOGICI A RL	CH	ALTINO	ABRUZZO	01518610694	15/10/1992	
3	COOPERATIVA AUTOSCUOLA A RL	CH	LANCIANO	ABRUZZO	01417180690	13/04/1996	
4	COOPERATIVA LIBERI TRASPORTATORI FRENTANI A RL	CH	LANCIANO	ABRUZZO	00297510695	15/02/1982	
5	ERICA SOC. COOP. EDILIZIA A RL	CH	FRANCAVILLA AL MARE	ABRUZZO	01229540693	26/10/1992	
6	I.S.P. COOPERATIVA A RL	CH	VASTO	ABRUZZO	01498500691	28/04/1993	
7	LA PRIMULA SOC. COOP. EDILIZIA A RL	CH	CHIETI	ABRUZZO	01511120691	23/06/1995	
8	PIZZOFERRATO COSTRUZIONI SOC. COOP. A RL	CH	PIZZOFERRATO	ABRUZZO	01453760694	22/12/1993	
9	PRO.COP. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CH	SAN SALVO	ABRUZZO	01693600692	14/07/1997	
10	SOCIAL SERVICE HELP CENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS IN LIQ.	CH	CHIETI	ABRUZZO	01950400695	18/05/2004	
11	VALLE AVENTINO	CH	TARANTA PELIGNA	ABRUZZO	00277800694	11/11/1995	
12	ABRUZZO NUOVO A RL IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	00109390682	19/10/1995	
13	CEISCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01811850682	06/11/2007	
14	COOPERATIVA EDILIZIA ALZANO SRL	PE	CITTA' S. ANGELO	ABRUZZO	00331400689	30/12/1997	
15	DAFAB SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	017003690683	26/01/2010	
16	EUROCARNI PICCOLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A RL IN LIQUIDAZIONE	PE	BOLOGNANO	ABRUZZO	01635730680	13/03/2006	
17	LA FATICATA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	PE	PESCARA	ABRUZZO	00287060685	08/11/1980	
18	MONTECAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	PE	PESCARA	ABRUZZO	80015440680	30/12/1997	
19	SANT'EGIDIO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PE	CIVITAQUANA	ABRUZZO	01083660686	04/12/1987	
20	ARTE ORO SANTANGELO - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	AVIGLIANO	BASILICATA	01069510764	29/12/1998	
21	C.I.P.O. SOCIETA' COOPERATIVA ITTICA- PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI A RL	PZ	OPPIDO LUCANO	BASILICATA	00922510763	26/10/1986	
22	ECOSUD SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	POTENZA	BASILICATA	01236240766	17/02/2002	
23	EDIL COS.MO IN LIQUIDAZIONE	PZ	MOLITERNO	BASILICATA	00889260766	11/06/2003	
24	EDILCOOP - SOC. COOP. A RL	PZ	VIETRI DI POTENZA	BASILICATA	00882130768	21/12/1999	
25	LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	POTENZA	BASILICATA	00121760763	01/02/1990	
26	L'ANCORA	PZ	MELFI	BASILICATA	00838730760	06/04/1995	
27	NUCLEAR ENGINEERING AND SAFETY CORPORATION SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	MURO LUCANO	BASILICATA	01019930765	12/07/1991	
28	PROGETTO AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PZ	POTENZA	BASILICATA	00269310769	30/04/1985	
29	ZOOTECNICA PIETRAGALLESE	PZ	PIETRAGALLA	BASILICATA	00924930761	09/10/1997	
30	AGRISERVICES 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	MANGONE	CALABRIA	01532860788	01/12/2004	
31	C.R.P. INFISSI FERRO ALLUMINIO	CS	SAN BENEDETTO ULLANO	CALABRIA	02233560784	16/10/2002	
32	CE.STU.VA. (CENTRO STUDI VACANZE) SOC. COOP A RL	CS	CORIGLIANO CALABRO	CALABRIA	01638670784	15/11/1996	
33	COOP. AL RISPARMIO A RL	CS	SAN GIOVANNI IN FIORE	CALABRIA	01338690785	26/10/1988	
34	COOP. LA COMUNE	CS	TORANO CASTELLO	CALABRIA	01016510784	09/10/1992	
35	COOP. SAN FRANCESCO DI PAOLA	CS	ACQUAPPESA	CALABRIA	86001430783	16/11/1993	

ELENCO N. 2/2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
36	COOP. TRASCEM	CS	VILLAPIANA	CALABRIA	00450970785	24/05/1983	
37	COOPERATIVA DI CONSUMO DI BONOFIGLIO & C. A RL	CS	CORIGLIANO CALABRO	CALABRIA	01358080784	15/04/1988	
38	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	CS	COSENZA	CALABRIA	02385680786	20/07/2005	
39	COOPERBRUZIA SOC. COOPERATIVA A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	01636800789	22/02/1993	
40	ESSETI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	02561080785	12/05/2006	
41	EUROCALABRA SALUMI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	BELMONTE CALABRO	CALABRIA	01450950785	28/12/1989	
42	G.A.E. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	RENDE	CALABRIA	80004210789	11/03/1988	
43	GIOSTRA VECCHIA SOC. COOP SOCIALE A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	02254720788	24/11/2003	
44	ISTITUTO DI VIGILANZA SOC. COOP. A RL	CS	TREBISACCE	CALABRIA	01928200789	11/12/1995	
45	LE FOLAGHE SOC. COOP. A RL	CS	RENDE	CALABRIA	01628400788	12/05/1999	
46	PAESE ALBERGO SOC. COOP. A RESP. LIM.	CS	SAN DEMETRIO CORONE	CALABRIA	01659890782	22/04/1994	
47	PARCO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	COSENZA	CALABRIA	02150510788	03/12/2003	
48	RADIO CHARLIE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CS	ROGGIANO GRAVINA	CALABRIA	01466490784	25/10/1999	
49	RINASCITA A RL SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	CS	VERBICARO	CALABRIA	01567700784	15/12/1992	
50	S. MARGHERITA	CS	COSENZA	CALABRIA	80006160784	06/07/2006	
51	SILA SOCIETA DI CONSUMO A RL TRA DIPENDENTI E PENSIONATI DELL'ESAC- ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA	CS	COSENZA	CALABRIA	01277840789	10/07/1987	
52	SOC. COOP. A RL CALABRIA 90	CS	RENDE	CALABRIA	01634080780	25/09/2002	
53	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POLCASA A R.L.	CS	COSENZA	CALABRIA	00504770785	29/06/1994	
54	T.N. LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CS	FAGNANO CASTELLO	CALABRIA	02094410780	02/06/2000	
55	CONFESERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	KR	CROTONE	CALABRIA	02258660790	22/12/2004	**UNICOOP**
56	ARCADIA PICCOLA SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE	BO	IMOLA	EMILIA R.	02346591205	02/12/2005	
57	COOPERATIVA DINAMICA LOGISTIC WAY IN LIQUIDAZIONE	BO	CREVALCORE	EMILIA R.	03920360652	10/05/2007	
58	FREE SKY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02015701200	12/07/2006	
59	LINKPROPOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02394471201	01/04/2010	
60	LO SMERALDO - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	CALDERARA DI RENO	EMILIA R.	02141721205	18/11/2009	
61	EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	FE	FERRARA	EMILIA R.	01567880388	04/01/2007	
62	GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FE	FERRARA	EMILIA R.	01629400381	05/08/2011	
63	ANASTASIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	MO	MODENA	EMILIA R.	02899520361	02/12/2010	
64	COOPERATIVA 2004- SERVIZI & CO. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BA	PALO DEL COLLE	PUGLIA	06134030722	07/05/2008	
65	COOPERATIVA SALENTINA PICCOLA SOC. COOP. A RL - IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	04757290723	30/09/1999	
66	L'AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BA	BARI	PUGLIA	00877130724	14/12/1995	
67	OMNIA APPALTI, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05285030721	17/12/2003	
68	COOPERATIVA TESSILE DI PRODUZIONE E LAVORO A.DE GASPERI SOC. COOP. A RL	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01275480745	20/10/1988	
69	DOMUS MESSAPICA - SOC. COOP. A RL	BR	CEGLIE MESSAPICO	PUGLIA	00265540740	21/07/1994	
70	EUROIMPIANTISTICA 2000 SOC. COOP. A RL	BR	CAROVIGNO	PUGLIA	01518100746	10/04/2002	

ELENCO N. 2/2012 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
71	GLOB- METAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01972830747	16/11/2005	
72	I.T.E.L.E. IMPIANTI IDRICI TERMICI ELETTRICI LAVORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	LATIANO	PUGLIA	01778380746	28/05/2003	
73	MARZIO TRASPORTI E SERVIZI SOC. COOP. A RL	BR	OSTUNI	PUGLIA	01239020744	28/12/1992	
74	MORLEO - SOCIETA' COOPERATIVA	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01885710747	04/12/2006	
75	SOCIETA' COOPERATIVA I.T.M.	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01922100746	22/12/2005	
76	VENTUNESIMO SECOLO SOCIETA' COOPERATIVA	BR	BRINDISI	PUGLIA	01836370740	18/03/2009	CCI
77	OLEIFICIO F.LLI VIESTE - P.S.C. A RL	FG	VIESTE	PUGLIA	02406600714	07/03/2006	
78	COOP. ELETTRA 2000 A RL	LE	MAGLIE	PUGLIA	03331300750	10/10/2000	
79	COOPERATIVA SOCIALE LEONARDO A RL IN LIQUIDAZIONE	LE	LECCE	PUGLIA	03258560758	17/05/2006	
80	I COLORI DEL MONDO PICCOLA SOC. COOP. DI LAVORO A RL	LE	LECCE	PUGLIA	033937400752	31/10/2003	
81	NUOVO SUD SCARL	LE	SANTA CESAREA TERME	PUGLIA	02458180755	17/11/2003	
82	SALENTO VERDE SOC. COOP. A RL	LE	NARDO'	PUGLIA	02673730756	31/12/1998	
83	SERVIZI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LE	SPECCHIA	PUGLIA	03505600753	18/12/2003	
84	SO.CO.F SERVICE SOCIALE A RL - SOCIETA' COOPERATIVA FIDUCIARIA SOCIALE DI SERVIZI A RL	LE	MATINO	PUGLIA	03237180751	25/07/2003	
85	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SALENTINA A RL	LE	VEGLIE	PUGLIA	02850930757	19/12/2000	
86	TEMPORE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LE	BOTRUGNO	PUGLIA	03472780752	17/12/2002	

12A10133

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-228) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100120929

€ 1,00